



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto
Autorità Marittima dello Stretto
Messina

- E-mail: ao.cpmessina@mit.gov.it

Emergenze: Tel. 090344444 - Centralino 090/45830 int. 300 - Numero blu "1530" - Fax n.: 090/ 5730832

ORDINANZA n° 76/2013

Il Comandante della Capitaneria di Porto Autorità Marittima dello Stretto Messina:

- VISTO il Decreto n° 13/T del 24/01/2008, con il quale l'allora Ministro dei Trasporti ha individuato l'area di sicurezza della Navigazione dello Stretto di Messina;
- VISTO l'art. 3 Decreto del 23/06/2008 n° 128 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni dell'Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina" e l'introduzione di un nuovo schema di separazione del traffico per la disciplina della navigazione marittima nello Stretto di Messina;
- VISTO l'articolo 1, comma 159 e 160 della Legge 24 dicembre 2012 n°228 "Legge di Stabilità 2013";
- VISTA la nota prot. n°230.21/0025086 della Prefettura di Messina in data 12/07/2013 avente per argomento "Campagna antincendi boschivi estate 2013";
- VISTI i dispacci prot. n° 03.02.0050449 in data 27.05.2011 e prot. n. 03.02.0056740 in data 15.06.2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recanti entrambi ad oggetto: "Operazione A.I.B. con prelievo di acqua di mare"
- VISTE le direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, con dispacci prot. n. DPC/CD/0000328 e n. DPC/CD/0000329 entrambi in data 13.05.2011, recanti entrambi ad oggetto: "Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi, di interfaccia ed i rischi conseguenti per la stagione estiva 2011";
- VISTA la pubblicazione "Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta agli incendi boschivi" - edizione 2013, approvata in data 27.06.2013 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, in particolare: il paragrafo "g" del Capitolo 6 ("fonti di approvvigionamento idrico");
- VISTO il proprio Ordine di servizio n° 41/2010 con il quale sono state dettate disposizioni al personale della dipendente Sala Operativa in merito alla

- gestione delle attività inerenti le operazioni A.I.B. con prelievo di acqua di mare;
- VISTE** le procedure regionali di "gestione delle allerte e delle emergenze di protezione civile e di diramazione avvisi e bollettini per il rischio incendi" della Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile;
- VISTA** l'ordinanza balneare n° 33/2011 in data 01/06/2011 della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria;
- VISTA** la propria Ordinanza balneare n° 35/2012 in data 14/05/2012;
- CONSIDERATA** la necessità di garantire priorità assoluta ad ogni esigenza di ammaraggio, decollo e prelievo di acqua da parte degli aeromobili dipendenti dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di assicurare attività di supporto, assistenza e collaborazione per le connesse attività di prelievo a ridosso di tratti costieri o insenature in presenza di condizioni avverse;
- CONSIDERATA** l'esigenza di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, la sicurezza della navigazione, nonché prevenire il verificarsi di possibili danni a cose e/o all'ambiente;
- RITENUTO** opportuno, considerato l'articolo 1, comma 159 e 160 della Legge 24 dicembre 2012 n°228 "Legge di Stabilità 2013", procedere alla stesura di un'unica ordinanza in sostituzione delle precedenti ordinanze n°53/2011 del 04/08/2011 della soppressa Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto Messina e n°33/2012 del 07/05/2012 della Capitaneria di Porto di Messina;
- VISTI** gli articoli 16, 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima).

ORDINA

art. 1

1. Nella zona di mare antistante il litorale di giurisdizione del Circondario Marittimo di Messina (dalla località Divieto Comune di Messina alla foce del fiume Alcantara nel Comune di Giardini Naxos) e nell'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, come definita dal Decreto 13/T citato in premessa (precisamente la zona di mare dello Stretto di Messina compresa tra la congiungente Punta Pellaro (costa calabra) - Capo Ali' (costa siciliana) e la congiungente Torre Rosci Bagnara (costa calabra) e Acqualadroni (costa siciliana), le operazioni di prelievo di acqua di mare, ad opera degli aeromobili incaricati di ciò dalle Autorità competenti, dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. Il prelievo di acqua di mare potrà essere operato dagli aeromobili:
 - a) in condizioni meteomarine ottimali: ad una distanza superiore a 500 metri dalla costa;
 - b) in caso di condizioni meteomarine non ottimali: anche a distanza pari o inferiore al 500 metri dalla costa, in ogni caso, ad una distanza superiore a

200 metri dalle spiagge e a 100 metri dalle coste a picco sul mare (limiti delle acque riservate alla balneazione ai sensi della vigente normativa);

- c) in casi eccezionali: anche a distanza pari o inferiore a 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco sul mare. Qualora necessario, questa Autorità Marittima, sentito il parere della locale Corporazione Piloti, potrà individuare un punto di prelievo acqua di mare, solo per gli elicotteri, anche all'interno dell'area portuale di Messina. In tal caso, tenendo conto che le operazioni antincendio hanno generalmente priorità sulle altre attività in corso e vagliata la contemporanea presenza o mancanza di soluzioni alternative efficaci, l'Autorità Marittima potrà sospendere il movimento delle navi in entrata e in uscita dal porto;
 - d) Qualora necessario, previa richiesta espressa (a cura della Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto) all'Ufficio Locale Marittimo di Giardini Naxos, potrà essere individuato un punto di prelievo d'acqua di mare, solo per gli elicotteri, anche all'interno della baia di Giardini Naxos, salvo nel caso in cui siano presenti navi alla fonda;
3. Le circostanze di cui al punti 2.b) e 2.c) dovranno espressamente essere dichiarate dall'Autorità che dispone l'intervento dell'aeromobile o dal comando dell'aeromobile stesso, nella comunicazione di cui al successivo art. 2.

art. 2

1. La Sala Operativa di questo Comando dovrà essere avvertita - attraverso apposito messaggio o per via telefonica, ai numeri diretti per le "emergenze" in intestazione alla presente ordinanza - con congruo anticipo, dall'Autorità competente ad ordinare/gestire l'intervento dei velivoli (**C.O.A.U. (Centro Operativo Aereo Unificato) - Dipartimento della Protezione Civile - Attività aeronautica; S.O.U.P. - Sala Operativa Unificata Permanente - Coordinamento Aereo Regionale - Regione Calabria; C.O.R. Centro Operativo Regionale - C.O.P. Centro Operativo Provinciale del Corpo Forestale della Regione Siciliana**), o dalla Sala Operativa dell'Ente/Società di Gestione dei velivoli impegnati nella lotta agli incendi, della necessità di effettuare rifornimento idrico in mare per una specifica operazione antincendio o per attività addestrativa finalizzata al contrasto agli incendi.
2. La predetta comunicazione potrà pervenire altresì, in casi di urgenza che non consentano un congruo preavviso, a cura del pilota dell'aeromobile impegnato nelle operazioni di approvvigionamento idrico, via radio sul canale 16 VHF/FM.
3. Il predetto pilota, in ogni caso, mantiene ove possibile il contatto radio - su una frequenza da stabilire - con la Sala Operativa di questo Comando, fino al termine delle operazioni e/o con i mezzi navali inviati per lo sgombero dello specchio acqueo, di cui al successivo art. 4.
4. Nel caso in cui il contatto radio di cui al precedente comma dovesse risultare disturbato e/o, comunque, impossibile da stabilire, potrà essere richiesto, ove possibile, alla Torre di Controllo dell'aeroporto di Reggio Calabria di far da tramite per le comunicazioni, con i velivoli impegnati nelle operazioni di prelievo di acqua in mare.

art. 3

1. Ricevuta la predetta comunicazione, questa Autorità Marittima, di concerto con l'equipaggio di volo, individuerà la zona di mare in cui dovrà essere prelevata l'acqua, dandone immediata comunicazione al Centro VTS di Messina (Messina VTS).
2. Nell'individuazione delle zone di prelievo saranno considerati i seguenti aspetti:
 - a) località presso cui l'incendio deve essere contrastato;
 - b) distanza dalla costa alla quale dovrà avvenire il prelievo, in considerazione della presenza di attività turistico-balneari, della densità del traffico diportistico, della tipologia della costa (spiaggia, roccia, scogliere a picco sul mare), della eventuale presenza di ostacoli come impianti di itticultura, piattaforme, ecc.;
 - c) condizioni meteorologiche in atto, con particolare attenzione allo stato del mare, che deve presentare un'altezza dell'onda non superiore a 0.40 mt (intensità del mare 2 sulla base della scala Douglas).
3. Rappresenta in ogni caso preciso obbligo del pilota dell'aeromobile, prima di iniziare la manovra di ammaraggio, accertarsi che la zona delle operazioni sia libera da qualsiasi natante, subacquei in immersione, bagnanti, segnalamenti marittimi, ostacoli galleggianti e quant'altro possa compromettere la sicurezza delle operazioni.

art. 4

1. Qualora nella zona individuata per il prelievo non sia ancora giunta una unità navale della Guardia Costiera (o altre unità appartenenti ad altri Corpi dello Stato individuate allo scopo, il cui impiego sarà comunque coordinato da questa Autorità Marittima) per lo sgombero dello specchio acqueo interessato, l'aeromobile, se non può ritardare le operazioni di spegnimento, effettuerà, per quanto consentito, le seguenti procedure operative:
 - a) prima di procedere all'operazione di "scooping", esegue un'orbita circolare a 1000 ft (300 mt circa) sulla zona;
 - b) successivamente esegue un passaggio a bassa quota in sicurezza lungo la direttrice di ammaraggio con le luci di atterraggio (luci di colore bianco poste alla radice di entrambe le ali) e le luci stroboscopiche anticollisione (di colore bianco) accese;
 - c) al termine del passaggio a bassa quota, esegue l'operazione di scooping.
2. La manovra sopra descritta, qualora non siano presenti mezzi navali che effettuano lo sgombero, viene ripetuta per ogni operazione di prelievo.
3. Il mezzo navale della Guardia Costiera intervenuto per lo sgombero dello specchio acqueo deve, se possibile, stabilire e mantenere diretti contatti radio con gli aeromobili interessati.

art. 5

1. Tutte le unità navali eventualmente presenti in zona (esclusi i mezzi della Guardia Costiera e quelli appartenenti ad altri Corpi dello Stato), in caso di concomitanza

delle operazioni di prelievo di acqua di mare da aeromobile, dovranno prestare la massima attenzione, mantenendosi ad una distanza non inferiore ai 1000 m dalla zona delle operazioni e adottando ogni accorgimento consentito per non cagionare sinistri o intralcio/impedimento, nonché avere riguardo ed ottemperare senza indugio alle indicazioni fornite dalle motovedette della Guardia Costiera dipendenti da questa Autorità Marittima (o da altre unità appartenenti ad altri Corpi dello Stato), destinate a liberare l'area oggetto dell'attività degli aeromobili.

2. In cui tratti di mare interessati a tali operazioni e ricadenti nei limiti delle acque riservate alla balneazione è assolutamente vietata, durante le operazioni stesse, la pesca con qualsiasi attrezzo, nonché il transito a qualsiasi unità e la balneazione se prevista.

art. 6

1. Nel periodo estivo (Giugno / Settembre) le acque ricadenti nella giurisdizione della Capitaneria di Porto Autorità Marittima dello Stretto Messina potranno essere interessate da attività di addestramento da parte degli aeromobili impegnati nella lotta agli incendi.
2. Per lo svolgimento di dette esercitazioni si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli.

art. 7

Salvo che il fatto costituisca diverso e più grave reato/illecito amministrativo, i contravventori alla presente ordinanza, oltre a rendersi responsabili per eventuali danni che dovessero derivare dal loro comportamento illecito, saranno puniti:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171;
- b) negli altri casi, ai sensi degli artt. 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante pubblicazione sul sito www.messina.guadiacostiera.it

Art. 8

La presente Ordinanza, che entra in vigore dalla data odierna, sostituisce ed abroga le ordinanze n°53/2011 del 04/08/2011 della soppressa Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto Messina e n°33/2012 del 07/05/2012 di questa Autorità Marittima.

Messina 26 luglio 2013

IL COMANDANTE
C. V. (C) Antonino SAMIANI